



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO L'AQUILA

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 così come modificato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" e dal decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" (di seguito "Codice dei Beni Culturali");

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" e, successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e s.m.i. recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" così come novellato dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91 contenente il "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività culturali";

Visto il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo conferito al Dott. Fabrizio Magani con D.P.C.M. del 18 novembre 2010;

Vista la proposta di dichiarazione di interesse particolarmente importante formulata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Abruzzo con nota n. 10553 del 20/12/2012 ;

Vista la nota n. 8313 del 15/10/2012 , con la quale l'istituto competente ha comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante al destinatario del provvedimento finale ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali", ricevuta dagli interessati in data 18/10/2012;

Considerato che nel Comune di l'Aquila (AQ), loc. San Vittorino sugli immobili censiti in catasto terreni al Fg. 105 part. 570, 571, 707 è stato portato alla luce recentemente un inedito contesto archeologico, le cui strutture e le cui stratificazioni rivelano dati scientifici di eccezionale importanza per la ricostruzione della storia del sito del vicus sabino e della città romana di Amiternum; che il nuovo sito, oggetto del presente procedimento, come si evince dalla allegata relazione scientifica, si pone come il precedente storico e topografico della città romana di Amiternum, estesa nella piana attraversata dal fiume Aterno. La posizione delle nuove strutture, sul colle che si erge sul limite orientale della zona pianeggiante, conferma le ipotesi della presenza di un abitato di epoca arcaica che agli inizi del III sec. a.C. fu conquistato dai Romani e annesso all'ager romanus, e configurato amministrativamente come praefectura.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO L'AQUILA

Considerato che risulta legittimamente avviato e regolarmente comunicato ai soggetti interessati il procedimento per la dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 e 13 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali" per i motivi meglio evidenziati nell'allegata relazione storico-artistica;

Vista la partecipazione al procedimento della Società Immobiliare San Pietro S.r.l. acquisita agli atti con nota prot. n. 9753 del 28/11/2012, con la quale l'amministratore unico della Società manifestava anche la disponibilità ad effettuare una campagna di indagini a proprie spese sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, onde circoscrivere le porzioni di terreno da poter lasciare.

Vista la nota di risposta della Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Abruzzo con prot. n. 10431 del 18/12/2012 con la quale si accettava la proposta della società ad effettuare indagini archeologiche a sue spese e contestualmente si riduceva l'estensione del vincolo diretto su alcune particelle, rimanendo il vincolo indiretto sulle restanti aree delle stesse.

Visto che i dati acquisiti negli interventi di scavo documentano pertanto la presenza di resti archeologici di notevoli valenze ricadenti nel Fg105 part. 570, 571, 707 e che tali resti rivestono carattere particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004, per i motivi ampiamente illustrati nell'allegata relazione;

Vista la documentazione agli atti;

Visti gli art. 10 comma 3 lett. (a), 13, 91 del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004;

DECRETA

i resti archeologici (strutture), individuati nell'allegata planimetria catastale, censiti in catasto del comune di L'Aquila (AQ) loc. San Vittorino al F.105 part. 570, 571, 707, rivestono carattere particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004, per i motivi ampiamente illustrati nell'allegata relazione, e sono pertanto, sottoposti alle disposizioni di tutela innanzi riportate. Sono altresì sottoposti alle stesse disposizioni di tutela diretta gli immobili (terreni) censiti in catasto del comune di L'Aquila (AQ) al F.105 part. 570 A, 571 A, 707.

Per gli immobili terreni oggetto del presente decreto censite al catasto del comune di L'Aquila (AQ) loc. San Vittorino (F.105 part. 570 A, 571 A, 707 è vietata qualsivoglia attività di carattere urbanistico ed agricolo.

Per qualsiasi intervento manutentivo, di ripulitura dalle infestazioni di erbacce, ripulitura canali di scolo e quant'altro, dovrà essere acquisito il preventivo nulla Osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo

L'allegata planimetria catastale, l'unito elenco dei proprietari con i relativi dati anagrafici e catastali e l'unita relazione, sono parti integranti del presente decreto, che sarà notificato in via amministrativa, agli interessati, così come individuati nelle apposite relate di notifica ed al comune di L'Aquila.

A cura del Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, il provvedimento



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO L'AQUILA

verrà quindi trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore e/o detentore a qualsiasi titolo, previo frazionamento qualora necessario e successivo decreto o atto di corrispondenza (a spese dell'Amministrazione) delle particelle interessate solo in parte dal presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali", ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali entro 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Avverso il presente decreto è inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo secondo le modalità di cui al D.Lgs 104/2010, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

L'Aquila, 10 gennaio 2013

D.D.R. n. 10/2013


IL DIRETTORE REGIONALE
Fabrizio Magani


LEGENDA:


COMUNE DI L'Aquila - S.Vittorino

FG. 105 - part. n° 570 e altre

 RESTI ARCHEOLOGICI

 VINCOLO DIRETTO

 VINCOLO INDIRETTO



N=15400

E=-10800

Particella: 570

Comune: L'AQUILA/4
Foglio: 105
Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

27-Set-2012 8:22
Prot. n. T15521/2012